



# CITTÀ DI MONOPOLI

70043 - PROVINCIA DI BARI

\*\*\*

## POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr.

5726

Ord. nr.

582

### IL DIRIGENTE DELLA VI<sup>A</sup> AREA ORGANIZZATIVA

**PREMESSO** che anche quest'anno, come consuetudine, il giorno 13 Dicembre p.v. avrà luogo in questo abitato la tradizionale " FIERA DI S. LUCIA" con svolgimento di cerimonie religiose e di intrattenimento, durante la quale viene consentita la vendita a mezzo banco esclusivamente di: articoli natalizi - cretaglie - articoli casalinghi tradizionali e piccola ferramenta - giocattoli - bigiotteria - dolciumi - frutta secca ed olive- fiori e piante- articoli di orologeria - profumi - cosmesi - guanti - sciarpe - libri, nonché l'esposizione di manufatti inerenti il periodo natalizio da parte di associazioni con finalità benefiche, dalle ore 16,00 del giorno 12 alle ore 22,00 del giorno 13 dicembre c.a.;

**RAVVISATA** la necessità di regolamentare, per motivi di sicurezza pubblica, la circolazione veicolare e pedonale nei tratti di strada in cui è prevista l'attività di commercio su aree pubbliche ed il passaggio della processione in onore della Santa;

**VISTA** la Delibera di C. C del 3 Agosto 2011 n° 56 del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, art. 28 comma 2° lettera a) che individua e localizza le Fiere promosse e/o organizzate dal Comune di Monopoli";

**CONSIDERATO** che l'art. 75 Bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monopoli (Del. Comm. Straor. nr 135 del 26 Maggio 2003, aggiornato con D.C.C. nr 24 del 09 Maggio 2007 e D.C. nr 31 del 28 Maggio 2010) vieta **L'INSOZZAMENTO DELLE VIE E DEGLI SPAZI PUBBLICI** (sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 per i trasgressori o obbligati solidali che non abbiano impedito l'evento), quindi è onere della P.A. attuare tutte quelle iniziative o prescrizioni che prevenivano tali comportamenti vietati al fine di preservare la sicurezza del traffico veicolare che la pubblica incolumità, e pertanto al fine di evitare pregiudizi per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica la manifestazione potrà essere interrotta secondo le valutazioni dell'organo di Polizia stradale presente sul posto;

**VISTO** l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr.285, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

**ORDINA**

**È ISTITUITO:**

- 1) il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati ed il divieto di transito veicolare in Via Cavour - tratto compreso tra Via Umberto e Via Cadorna dalle ore 14,00 del 12.12.2012 alle ore 24,00 del 13.12.2012;
- 2) il divieto di transito durante il passaggio della Processione in Via Cadorna - tratto compreso tra Via Cavour e Via Cialdini - Via Cialdini - tratto compreso tra Via Cadorna e C.so Umberto, C.so Umberto - tratto compreso tra Via Cialdini e Via Cavour, il giorno 13.12.2012 dalle ore 18.00 fino al termine della Processione.

**LA PRESENTE** Ordinanza diviene esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale;

**LE EVENTUALI** violazioni saranno accertate a norma del Decreto Legislativo nr. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**LA POLIZIA MUNICIPALE** e tutti gli **ORGANI DI POLIZIA**, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

### AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia - sez. Bari (D.L.gs 2 Luglio 2010 n 104, ex Legge n 1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D. L.gs. 2 Luglio n 104, ex art. 8 D.P.R. 24Novembre01971 n 1199), rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. L.gs n 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n 495/92.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale.

### DISPONE

I posteggi per l'attività commerciale su area pubblica saranno assegnati dalla Polizia Municipale agli aventi diritto, secondo la graduatoria approvata secondo le modalità di cui all'art. 15 Legge Regionale n 18/2001.

Le violazioni accertate saranno perseguite secondo le norme del vigente Codice della Strada approvato con D. L.gs 30 Aprile 1992 n 285 e s.m.i., nonché secondo la normativa regionale di riferimento per le attività commerciali su aree pubbliche.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente si intendono momentaneamente sospese.

Dispone altresì di questa Ordinanza:

la notifica, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza:

- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Monopoli;
- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza-Monopoli;
- L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

r.i. opm P/e

Monopoli, li

19 NOV. 2012



IL DIRIGENTE DELLA VI^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE  
COMANDANTE DI P.M.

Dott. Michele Magg. Palumbo